

4

RIAPPROVAZIONE LEGGE REGIONALE

"ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI DI COMPETENZA DELLE REGIONI PER LA
ATTUAZIONE DEL D.P.R. 17/5/88¹⁷⁵, CONCERNENTE L'ATTUAZIONE DELLA
DIRETTIVA CEE N.501 DEL 24/6/82, RELATIVA AI RISCHI DI INCIDENTI
RILEVANTI CONNESSI CON DETERMINATE ATTIVITA' INDUSTRIALI."

Signor Presidente Colleghi Consiglieri,

L'Organo di Controllo del Governo Centrale, nell'esaminare il dispositivo di legge regionale che si discute, ha osservato:

- 1) l'art.6, Comma 3, affidando alla Giunta Regionale la determinazione numerica dei membri della Composizione del Comitato tecnico consultivo regionale, contrasta con il I° comma dell'art.97 della Costituzione Italiana che recita testualmente: "I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione",
- 2) l'art. 7, Comma 2, prevedendo la partecipazione, alla conferenza dei servizi, di autorità amministrative statali titolari di autonome competenze e attribuzioni, supera il limite del potere legiferante regionale così come indicato all'art.117 della stessa Costituzione nazionale.

La terza commissione visti i rilievi formulati, dopo approfondito esame degli articoli richiamati, ha ritenuto di recepire le obiezioni del Commissario di Governo e in particolare:

- a) per l'art.6 ha individuato e determinato i membri che faranno parte del Comitato tecnico consultivo;
 - b) per l'art.7 ha stabilito di rispettare i limiti imposti dalla normativa;
- La Commissione, apportate le dovute modifiche, ha espresso il proprio assenso* al provvedimento a maggioranza con il voto di astensione dei rappresentanti del gruppo PCI - PDS.

Pertanto, la legge in esame viene sottoposta all'approvazione di codesta Onorevole Assemblea.

Fusillo Nicola



1 COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n.6/P del 24.9.1991

1. La I Commissione ha esaminato nella seduta del 24.9.1991 il seguente atto trasmesso dalla IIIª Commissione Consiliare in data 11.4.1991 per il prescritto parere ex art. 19 Regolamento Interno Consiglio Regionale.

Riapprovazione L.R. "Organizzazione delle funzioni di competenza della Regione per l'attuazione del D.P.R. 17.5.1988, n.175, concernente l'attuazione della direttiva CEE n.501 del 24.6.1982, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali"

2. Dopo ampia discussione la I Commissione decide di esprimere sulla norma finanziaria riformulata il seguente parere:

- favorevole, nel testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione, con la seguente raccomandazione: "che non si faccia ricorso a professionisti esterni".

3. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari:

Favorevole: Tondo, Angiuli, Balducci, Borgia, Colangelo, Copertino, De Lucia.

Contrario:

di astensione:

18/9/91

Tondo Tondo

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

DECISIONE N. 26 DEL 6.3.91

1. La III Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 6.3.91
i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale
rispettivamente il 21.5.90 Prot. 3004/233 Nota Commissario di Governo
D.D.L. organizzazione delle funzioni di competenza delle Regioni per
l'attuazione della direttiva CEE n.50I del 24.6.82 relativa ai rischi
di incidenti rilevanti connessi con determinate attività insutriali.

2. Dopo ampia discussione, la III Commissione decide di esprimere parere
FAVOREVOLE A MAGGIORANZA
sugli atti di cui al punto 1., nel testo di cui all'allegato che co-
stituisce parte integrante della presente decisione _____

- 3; La III Commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:

4. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Com-
missari:
FAVOREVOLE: FUSILLO, FITTO, SABATO, SILVESTRI, MASTRANGELO, MARZO
CONTRARI: ///////
ASTENUTI: Godelli, Loreto

5. La III Commissione ha designato quale relatore in Aula il Commissario:
Fusillo

Art. 1
(Finalità)

ART.1
(Finalità)

1. La presente legge disciplina le modalità di esercizio delle competenze attribuite alla Regione dal D.P.R. 17/5/88, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge 16/4/87, n. 183.

1. IDEM
"
"

Art. 2
(Competenze della Regione)

ART. 2
(Competenze della Regione)

1. Le competenze attribuite alla Regione sono, in particolare, quelle indicate dall'art. 16 del D.P.R. 17.5.88, n. 175.

1. IDEM

2. Compete altresì alla Regione:

2. IDEM

- a) ricevere copia della notifica di cui al 3° comma dell'art. 4 dello stesso D.P.R., ai fini della formulazione del parere nell'ambito della conferenza prevista dal 4° e 5° comma del successivo art. 18 del medesimo D.P.R. 17.5.88, n. 175;
- b) prescrivere l'obbligo di notifica alle aziende, ove ricorrano le condizioni di cui al 5° comma dell'art. 4 del D.P.R. 17.5.88 n. 175;
- c) procedere in caso di accadimento di incidente rilevante, ai sensi del 3° e 4° comma dell'art. 10 dello stesso D.P.R. 17.5.88, n.175;
- d) acquisire le conclusioni ministeriali sui rapporti di sicurezza, ai sensi del 2° comma dell'art. 19 del citato D.P.R. 17.5.88, n.175;
- e) ricevere dal Prefetto le informazioni sui piani di emergenza esterni, a norma del 3° comma dell'art. 17 dello stesso D.P.R. 17.5.88, n.175;
- f) svolgere altresì ogni altra attività connessa all'esercizio delle competenze attribuite.

"

"

"

"

"

"

"

6

Art. 3
(Esercizio delle competenze)

1. Le funzioni attribuite alla Regione in attuazione del D.P.R. 17.5.88, n. 175, sono esercitate dalla Giunta regionale.

Art. 4
(Strutture e modalità organizzative)

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente art. 2, la Giunta regionale si avvale:

- a) del Servizio di Igiene e Sicurezza del Lavoro dell'Assessorato alla Sanità, nonché dei servizi e presidi delle UU.SS.LL. deputati alla prevenzione sul territorio;
- b) del Comitato tecnico consultivo regionale di cui al successivo art. 6;
- c) della Conferenza di servizio di cui al successivo art. 7.

ART. 3
(Esercizio delle competenze)

1. IDEM

"

ART. 4
(Strutture e modalità organizzative)

1. IDEM

"

"

"

"

Art. 5
(Struttura regionale)

1. Il Servizio di Igiene ambientale e di Igiene e Sicurezza del Lavoro dell'Assessorato alla Sanità svolge compiti di istruttoria di prima valutazione della documentazione pervenuta.

2. Esso si avvale della collaborazione di operatori appartenenti ai seguenti profili professionali: ingegneri, chimici, fisici, medici del lavoro, periti, amministrativi.

3. Fino a quando non siano stati integrati gli organici per la acquisizione delle necessarie competenze tecniche, la Giunta regionale assicura l'esercizio delle proprie competenze avvalendosi della collaborazione di operatori tecnici del Servizio Sanitario Nazionale, nonchè attraverso il conferimento di consulenze ai sensi della L.R. 12/8/81, n. 45.

ART. 5
(Struttura Regionale)

1. IDEM

"

"

"

"

"

"

"

Art. 6

(Comitato tecnico consultivo regionale)

1. Presso il Servizio dell'Assessorato alla Sanità di cui al precedente art. 5 è costituito il Comitato tecnico consultivo regionale. Esso svolge compiti consultivi e di supporto tecnico. In particolare, coadiuva la struttura regionale nella valutazione dei rischi di incidenti rilevanti, nonché nell'analisi di progetti di nuovi impianti o di modifiche di quelli esistenti.

2. Esso è presieduto dall'Assessore alla Sanità.

3. Il numero dei membri e la composizione dello stesso vengono definiti con provvedimento della Giunta regionale. In ogni caso ne fanno parte funzionari e operatori:

- a) degli Assessorati regionali alla Sanità, alla Programmazione, all'Ambiente, all'Industria e del Settore della Protezione Civile;
- b) delle Unità Sanitarie Locali;
- c) dei Vigili del Fuoco;
- d) dei Dipartimenti periferici, dell'Istituto Superiore per le Prevenzioni e Sicurezza del Lavoro (ISPESL).

4. Il Comitato tecnico consultivo può essere integrato da un massimo di tre esperti scelti tra gli organismi pubblici di provata qualificazione scientifica.

5. A ciascun componente del Comitato tecnico consultivo sono corrisposte le indennità e i compensi secondo le previsioni e i limiti fissati dall'art. 4 della L.R. 12/8/1981, n. 45, se ed in quanto spettanti.

ART. 6

(Comitato tecnico consultivo regionale)

1. Idem

"

"

"

"

2. Esso è presieduto dall'Assessore alla Sanità ed è composto

a) da un funzionario degli Assessorati regionali alla Sanità, alla Programmazione, all'Ambiente, all'Industria, ai LL.PP. e al settore della Protezione Civile;

b) dai Responsabili di Settore del Presidio Multizonali di Capoluogo Regionale;

c) da un funzionario della U.S.L. territorialmente competente alla Sede dell'Azienda oggetto di valutazione.

3. Alle riunioni del Comitato Tecnico Consultivo possono essere invitati a partecipare un rappresentante del Corpo dei VV.FF. e un responsabile del dipartimento dell'Istituto Superiore per le Prevenzioni e sicurezza del lavoro (ISPESL) con sede nel capoluogo regionale.

4. Il Comitato tecnico consultivo può essere integrato da un massimo di tre esperti scelti dalla Giunta Regionale tra gli organismi pubblici di provata qualificazione scientifica.

5. Idem

"

"

87

Art. 7
(Conferenza di servizio)

1. La Giunta regionale, quando lo ritenga necessario e, comunque, prima dell'emanazione dei propri atti o provvedimenti, convoca la Conferenza delle amministrazioni e degli organismi pubblici interessati.

2. Alla Conferenza partecipano, in particolare:

- a) il Sindaco;
- b) il Prefetto;
- c) i responsabili dei Servizi e Presidi di Prevenzione della U.S.L.;
- d) il Comandante dei Vigili del Fuoco;
- e) il responsabile del Dipartimento periferico ISPESL;
- f) il Comandante della Capitaneria di Porto, rispettivamente competenti per il territorio nel quale è collocata la azienda oggetto di valutazione.

3. La Conferenza è presieduta dall'Assessore regionale alla Sanità o da suo delegato.

ART. 7
(Conferenza di servizio)

1. IDEM

"

interessati, ai sensi dell'art. I6 - lettera C) del D.P.R.

2. Alla conferenza sono invitati a partecipare in particolare:

- a) Un rappresentante del Comune;
- b) Un rappresentante della Prefettura
- c) Idem
- d) Idem
- e) idem
- f) idem

"

"

3. Idem

"

10

Art. 8
(Notifica)

1. Al fine di concorrere alla espressione del parere di propria competenza, secondo quanto previsto dal 4° e 5° comma dell'art. 18 del D.P.R. 17.5.88, n. 175, la Giunta regionale effettua, tramite le strutture di cui al precedente art. 4, una prima valutazione delle attività delle aziende soggette all'obbligo di notifica, la cui istruttoria è svolta in sede ministeriale.

Art. 9
(Dichiarazione)

1. L'esercizio dei compiti connessi con la dichiarazione prevista dall'art. 6 del D.P.R. 17.5.88, n. 175 viene svolto tramite la struttura regionale, che si avvale della collaborazione del Comitato tecnico consultivo di cui al precedente art. 6.

2. Tali compiti riguardano, in particolare:

- a) la ricezione e la registrazione delle dichiarazioni;
- b) la verifica formale di corrispondenza alle linee-guida predisposte dai competenti organi ministeriali;

ART. 8
(Notifica)

1. Idem

"

"

"

ART. 9
(Dichiarazione)

1. Idem

"

"

"

"

"

(segue Art. 9)

- c) l'acquisizione delle eventuali informazioni mancanti o insufficienti;
- d) la verifica sostanziale delle informazioni anche tramite sopralluoghi sull'impianto;
- e) la valutazione tecnica della sicurezza e del livello di rischio di incidenti rilevanti;
- f) la formulazione delle valutazioni conclusive sulla base delle risultanze dell'istruttoria, con la indicazione delle eventuali prescrizioni sulle ulteriori misure di sicurezza da adottare.

3. La Giunta regionale adotta i provvedimenti di competenza e ne informa i soggetti istituzionali e gli organismi pubblici interessati.

c) Idem

"

"

"

"

"

3. Idem

12
Art. 10
(Nuove attività industriali)

1. Tutti i fabbricanti che intendono costruire, ampliare, modificare, attivare nuove attività industriali o impianti, che ricadano nel campo di applicazione del D.P.R. 17.5.88, n. 175, devono presentare al Sindaco, unitamente alla domanda di autorizzazione prevista dalle norme vigenti, la documentazione e le informazioni che consentano di effettuare la valutazione dei rischi di incidenti rilevanti.

2. Il Sindaco inoltra la documentazione alla Regione per l'esame del progetto ai fini della valutazione di sicurezza.

3. La Giunta regionale, entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione completa, comunica al Sindaco i risultati della valutazione, con l'indicazione delle eventuali ulteriori misure di sicurezza da adottare.

4. Il parere della Giunta regionale è vincolante per l'emanazione degli atti amministrativi di competenza del Sindaco.

5. Dopo la realizzazione degli impianti e prima della loro attivazione il fabbricante richiede al Sindaco il certificato di agibilità.

6. La richiesta è corredata della perizia giurata di cui all'art.9 del D.P.R. 17.5.88, n. 175.

7. Copia di tale documentazione è inviata direttamente alla Regione, unitamente alla dichiarazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 17.5.88, n. 175.

ART. 10
(Nuove attività industriali)

1. Idem

"

"

2. Idem

"

3. Idem

"

4. Idem

5. Idem

6. Idem

7. idem

8. La Giunta regionale, avvalendosi della struttura operativa di cui al precedente art. 4, verifica la realizzazione dell'impianto e la rispondenza delle misure di sicurezza adottate e, entro 45 giorni, fornisce al Sindaco un parere motivato sulla verifica effettuata.

9. Il Sindaco si pronuncia sull'agibilità dell'impianto entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda corredata della perizia giurata.

Art. 11
(Funzioni di vigilanza)

1. Ferme restando le competenze attribuite dalle leggi vigenti per la vigilanza e il controllo in materia di sicurezza del lavoro e di prevenzione incendi, le funzioni di vigilanza in materia di rischi di incidenti rilevanti spettano alla Regione.

2. La Giunta regionale esercita la funzione di vigilanza nei confronti delle aziende soggette agli obblighi di cui agli artt. 4, 5, 6 e 9 del D.P.R. 17.5.88, n. 175, attraverso la struttura regionale di cui al precedente art. 4, nonché avvalendosi direttamente dei Servizi e presidi di prevenzione delle Unità Sanitarie Locali.

3. La Giunta regionale individua con proprio provvedimento gli operatori addetti allo svolgimento delle funzioni di vigilanza di propria competenza, così come indicate dal 3° comma dell'art. 20 del D.P.R. 17.5.88, n. 175.

4. Essi sono muniti di documento di riconoscimento e sono ufficiali di polizia giudiziaria.

5. Gli atti di cui al 6° comma dell'art. 21 del D.P.R. 17.5.88, n. 175 sono adottati

8. Idem

9. Idem

ART. II
(Fun) (Funzioni di Vigilanza)

1. IDEM

"

"

2. Idem

"

"

"

"

"

14
Art. 12
(Informazione della popolazione)

1. Fatte salve le disposizioni di riservatezza stabilite dalla normativa vigente, le persone che possono essere colpite da un incidente rilevante dovuto ad una attività industriale notificata ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 17.5.88, n. 175, sono adeguatamente informate, a cura del Sindaco, sulle misure di sicurezza e sulle norme comportamentali da seguire in caso di incidente. Per la determinazione delle informazioni da fornire, il Sindaco si avvale della collaborazione delle strutture regionali di cui ai precedenti artt. 5 e 6. Le informazioni sono ripetute e aggiornate periodicamente e sono comunicate alle persone interessate, indipendentemente da qualsiasi richiesta, tramite uno degli usuali mezzi di informazione del pubblico.

2. L'informazione a cura dei sindaci deve contenere almeno le seguenti notizie:

- a) nome della società e indirizzo;
- b) una spiegazione in termini semplici dell'attività svolta;
- c) i nomi comuni o la classificazione generale di pericolo delle sostanze e preparati utilizzati e/o in deposito, con indicazione delle loro principali caratteristiche pericolose;
- d) informazioni generali relative alla natura dei rischi di incidenti rilevanti, ivi compresi i loro potenziali effetti sulla popolazione e sull'ambiente;
- e) informazioni sulle conclusioni ministeriali formulate in ordine al rapporto di sicurezza e sulle eventuali misure integrative o modificative prescritte ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 17.5.88, n. 175;

ART. 12
(Informazione della popolazione)

1. IDEM

"
"
"
"
"
"
"

2. IDEM

"
"
"

52

Segue art. 12
(Informazione della popolazione)

- f) informazioni sulle misure di sicurezza predisposte per prevenire l'incidente rilevante;
- g) informazioni sulle modalità di allarme, sugli interventi di emergenza predisposti all'esterno dello stabilimento e sulle norme di comportamento da seguire in caso di incidente.

3. Le informazioni di cui al punto g) del precedente comma sono desunte dal piano di emergenza esterno elaborato dal Prefetto competente per territorio a norma dell'art. 17 del D.P.R. 17.5.88, n. 175.

Art. 13
(Norma finanziaria)

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante l'istituzione, nella parte II - Spesa - del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1990, del Cap. 0711040 "Struttura regionale relativa al servizio di igiene ambientale e di sicurezza del lavoro ai sensi del D.P.R. 17.5.88, n. 175 (L.R. n. del)" per un importo, in termini di competenza e cassa, di lire 30.000.000, con prelievo di pari importo dal Cap. 1020010 "Fondo per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione. Spesa corrente".

Segue art. 12
(Informazione della popolazione)

Idem

"

"

"

"

"

Art. 13
(Norma finanziaria)

All'onere derivante dall'applicazione della presente si fa fronte mediante l'istituzione, nella parte II -Spesa- del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1991, del Cap.0711040 "Struttura regionale relativa al servizio di igiene ambientale e di sicurezza del lavoro ai sensi del D.P.R. 17.5.1988, n.175 (L.R. n. c) per un importo, in termini di competenza e cassa, di lire 30.000.000 con prelievo di pari importo dal Cap.0741080 "Fondo per la spesa straordinaria di parte corrente. (Art.51 L.833/78)".